



**BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE PART-TIME
DEGLI STUDENTI AI SERVIZI EROGATI
DALL’A.D.I.S.U.**

Emanato con determina n. 63 del 16/06/2010

Data di scadenza 12/07/2010 (ore 12:00)

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

Art. 1

Numero delle collaborazioni

L'**A.DI.S.U. di Benevento** bandisce una selezione per l'affidamento di n. 20 incarichi di collaborazioni part-time a favore di studenti iscritti per l'anno accademico 2009/2010 all'Università degli Studi del Sannio e al Conservatorio Musicale di Benevento "N. Sala", qualunque sia la loro nazionalità di appartenenza, e che risultino idonei in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito così come meglio definiti nel presente bando.

Gli incarichi di cui sopra saranno così ripartiti:

N. 16 POSTI STUDENTI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

N. 2 POSTI STUDENTI CONSERVATORIO MUSICA "NICOLA SALA"

N. 2 POSTI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP.

Nel caso in cui il numero delle domande non consenta tale ripartizione, i 20 incarichi saranno ripartiti in ottemperanza dei criteri dell'art. 3 comma 2 del "Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi erogati ai sensi dell'art. 12 L. R. 21/2002".

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Non possono partecipare alla selezione gli studenti immatricolati e/o iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Specialistica nell'A.A. 2009/2010, nonché gli studenti iscritti, per il predetto anno accademico, oltre il settimo/ultimo semestre dei corsi di Laurea Triennale e quinto/ultimo semestre dei corsi di Laurea Magistrale/specialistica.

Per partecipare alla selezione gli studenti dovranno possedere i seguenti requisiti di merito e di reddito:

REQUISITI DI MERITO

Corsi di laurea (di durata triennale) Università degli Studi del Sannio e triennio di primo livello Conservatorio "Nicola Sala":

- se iscritti al secondo anno di corso, il conseguimento di almeno 25 crediti alla data del 30/04/2010;
- se iscritti al terzo anno di corso, il conseguimento di almeno 80 crediti alla data del 30/04/2010;
- se iscritti al primo anno fuori corso, il conseguimento di almeno 135 crediti alla data del 30/04/2010;

Corsi di laurea specialistica/magistrale (di durata biennale) Università degli Studi del Sannio e biennio di secondo livello Conservatorio "Nicola Sala":

- se iscritti al secondo anno di corso, il conseguimento di almeno 30 crediti alla data del 30/04/2010;
- se iscritti al primo fuori corso, il conseguimento di almeno 80 crediti alla data del 30/04/2010;

Corso di laurea magistrale a ciclo unico (di durata quinquennale):

- se iscritti al secondo anno di corso, il conseguimento di almeno 25 crediti alla data del 30/04/2010;
- se iscritti al terzo anno di corso, il conseguimento di almeno 80 crediti alla data del 30/04/2010;
- se iscritti al quarto anno di corso, il conseguimento di almeno 135 crediti alla data del 30/04/2010;
- se iscritti al quinto anno di corso, il conseguimento di almeno 190 crediti alla data del 30/04/2010;
- se iscritti all'ulteriore semestre (I F.C.) il conseguimento di almeno 245 crediti alla data del 30/04/2010.

Per gli studenti portatori di handicap, con disabilità non inferiore al 66%, i requisiti di merito riportati nei punti precedenti, sono determinati con una riduzione pari al 40%.

Le prove di idoneità si intendono escluse dal computo del merito.

Ai fini della determinazione dell'anno d'iscrizione, l'Amministrazione farà riferimento agli anni di effettiva permanenza nelle Università, a partire dall'anno della prima immatricolazione in assoluto.

REQUISITI DI REDDITO

La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

Ai sensi dell'art.3, comma 1 dello stesso decreto, sono previste, come modalità integrative di selezione, l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale all'estero.

1. Nucleo familiare

Per la concessione dei benefici di cui al presente bando, il nucleo familiare convenzionale dello studente, quale risulta alla data di presentazione della domanda, ai sensi del DPCM del 7 maggio 1999, n.221 e successivo del 4 aprile 2001, n.242, è così definito:

- a) dallo studente richiedente;

- b) dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- c) da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- d) dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
- e) da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

2. Studente indipendente/autonomo dal nucleo familiare d'origine

Ai sensi del D. Lgs. 109/1998, art. 3 c. 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento, lo studente, che vive da solo o in un nucleo familiare diverso da quello d'origine, può essere considerato indipendente/autonomo, se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver lasciato il nucleo familiare d'origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, da attestare con stato di famiglia storico;
- b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare d'origine, da comprovare con dichiarazione ICI o visure catastali;
- c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso, non inferiori ad € 6.500,00, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, da comprovare con documenti fiscali (CUD, mod.730, mod. Unico, ecc..).

In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non potrà essere considerato indipendente/autonomo, e sia l'attestazione ISEE sia le dichiarazioni rese sul modulo di domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno 2008 dai componenti della famiglia d'origine da sommare a quelli di cui, eventualmente, gode il candidato. Lo studente orfano di entrambi i genitori non costituisce "nucleo familiare indipendente".

3. Per gli studenti che rivestono lo "status" di religioso in comunità, che non assolvono alle condizioni precedentemente riportate, si fa riferimento alla somma dei redditi prodotti dai componenti la comunità stessa ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza, di cui al DPR 30 maggio 1989, n.223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

4. In caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei familiari, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare e la situazione economica del richiedente il beneficio sono integrate con quelle di entrambi i genitori.

5. Valutazione dei redditi dei fratelli

Ai sensi del D. Lgs. 109/1998, art. 3, c.2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50% (ISEEU).

6. Redditi percepiti all'estero

L'indicatore della condizione economica equivalente all'estero è calcolata come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero che non siano stati già inclusi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n.167, art.4 – c. 6, convertito con modificazioni dalla L. 227/1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'indicatore della Situazione Reddittuale è definito dalla somma dei seguenti redditi:

- reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- redditi delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati;
- redditi percepiti all'estero secondo quanto fissato al punto 2.6.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino alla concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare, pena la non valutazione, gli estremi del contratto di locazione registrato.

8. L'indicatore della Situazione Reddittuale è combinato con l'indicatore della Situazione Patrimoniale, nella misura del 20% dei valori patrimoniali definiti come segue:

a) patrimonio immobiliare

- fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31/12/2008, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato;

- fabbricati localizzati all'estero detenuti al 31/12/2008 (limitatamente alle sole abitazioni), valutati sulla base del valore convenzionale di €500,00 al metro quadrato.

Dal valore così determinato, si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre 2008 per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto – se più favorevole e fino a concorrenza – il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

b) patrimonio mobiliare

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo al 31.12.2008. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali così come riportati nelle indicazioni alla compilazione della dichiarazione.

Patrimoni mobiliari posseduti all'estero, valutati sulla base del tasso di cambio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.L. 167/1990, art.4 – c. 6, convertito con modificazioni dalla L. 227/1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

9. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui ai punti precedenti (Indicatore Situazione Reddittuale più 20% Indicatore Situazione Patrimoniale) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3 della L. 104/1992, o di invalidità superiore al 66%;

- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

10. Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato come fissato ai precedenti comma, sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite di €14.500,00.

11. Sono comunque esclusi dai benefici, ai sensi del D. Lgs. 109/1998, art. 3, c. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di €25.500,00. Il valore dell'ISPE è il risultato della divisione dell'indicatore ISP, riportato nell'attestato ISEE, ed il parametro della scala di equivalenza.

12. Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio presi in considerazione ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero.

13. In presenza di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad IRPEF), oppure in presenza di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell'anno 2008 gli studenti sono tenuti obbligatoriamente a dichiarare e quantificare, indicandoli nel modulo di domanda – pena l'esclusione dal beneficio – i mezzi con i quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento (art. 3, comma 2/bis norme integrate dai D. Lgs. 109/1998 e 130/2000).

In tal caso l'ADISU si riserva la possibilità di richiedere, successivamente, la presentazione dell'ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica del soggetto e/o nucleo familiare che ha provveduto al sostentamento.

Art. 3

Cause di incompatibilità

Non hanno titolo a partecipare alle selezioni:

- a) gli studenti iscritti in altri Atenei;
- b) gli studenti che hanno beneficiato delle borse di studio concesse dall'A.D.I.S.U. di Benevento nell'Anno Accademico 2009/2010;
- c) gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di durata triennale; gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di durata biennale (specialistiche/magistrali), gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale (di durata quinquennale), gli studenti iscritti al primo anno del Conservatorio "N. Sala";
- d) gli studenti che hanno instaurato con terzi un rapporto di lavoro subordinato;
- e) gli studenti stranieri che richiedono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si iscrivono;
- f) gli studenti che conseguono il titolo accademico entro la scadenza del Bando;
- g) gli studenti i cui redditi ISEE e ISPE risultano essere superiori a quelli previsti dal presente bando;
- h) gli studenti iscritti ai master universitari, alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca;
- i) gli studenti che abbiano reso false dichiarazioni in ordine ai requisiti posseduti in sede di partecipazione a precedenti procedure concernenti l'affidamento di attività di collaborazione ex art. 13 Legge n. 390/91.

Art. 4

Formulazione delle graduatorie

Un'apposita Commissione, nominata dal Direttore Amministrativo, formulerà le graduatorie generali degli aspiranti.

Saranno predisposte tre distinte graduatorie, in funzione della ripartizione dei posti messi a concorso di cui all'art. 1:

GRADUATORIA STUDENTI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO;

GRADUATORIA STUDENTI CONSERVATORIO DI MUSICA "NICOLA SALA";

GRADUATORIA STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP.

La formulazione delle tre distinte graduatorie sarà elaborata tenendo conto del numero complessivo dei crediti superati alla data del 30/04/2010 e delle votazioni conseguite.

A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata secondo i criteri di seguito indicati:

- 1) condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare;
- 2) acquisizione dello status di idoneo al concorso borse di Studio per l'anno accademico 2009/2010;
- 3) il più giovane d'età.

In caso di rinuncia dell'incarico od esclusione si ricorrerà al metodo dello scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento dei posti previsti dal presente bando.

Art. 5

Collaborazioni

Ciascuna prestazione è stabilita in un massimo di 150 ore.

L'attività di collaborazione dovrà essere:

- esplicata presso l'A.DI.S.U. di Benevento secondo modalità concordate con il responsabile del Servizio Amministrativo;
- completata di norma entro sei mesi a decorrere dal giorno di inizio;
- resa personalmente dallo studente senza che questi possa in alcun modo farsi sostituire da altri, pena la immediata revoca dell'affidamento dell'attività di collaborazione.

Parimenti comporta la revoca dell'affidamento, l'assenza nello svolgimento dell'attività per un numero di ore superiore ad un quarto di quelle previste.

L'attività di collaborazione non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'A.DI.SU. di Benevento provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 6

Compensi

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico ammonta a €6,50 per ciascuna ora e sarà liquidato al termine della collaborazione.

Il corrispettivo è sottoposto a tassazione come per legge.

Le ore di assenza, salvo eventuale recupero, non verranno retribuite.

Art. 7

Presentazione della domanda e documenti necessari

Per essere ammessi al concorso per l'affidamento di incarichi di collaborazione part-time, gli interessati dovranno compilare la relativa domanda disponibile sul sito web www.adisubenevento.com allegata al presente Bando.

Il candidato, dopo aver compilato il modello secondo le indicazioni riportate in premessa, dovrà allegare allo stesso:

- copia fotostatica di un valido documento di identità;
- certificato storico degli esami sostenuti alla data del 30/04/2010;
- attestazione ISEE riferita ai redditi prodotti nell'anno 2008;
- verbale L.104/92 attestante una disabilità non inferiore al 66% (per i candidati che vi partecipano per i posti riservati ai portatori di handicap).

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere recapitata, pena l'esclusione, direttamente agli Uffici dell'ADISU - Università degli Studi del Sannio – Via Tenente Pellegrini (ex Palazzina Zoppoli) – 82100 Benevento o pervenire al protocollo dell'Azienda (anche per posta, corriere, servizio in concessione) entro, e non oltre, le ore 12,00 del 12/07/2010. Non saranno prese in esame domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Art. 8

Pubblicazione graduatorie degli idonei

Le graduatorie degli idonei saranno affisse all'albo e pubblicate sul sito web dell'Azienda.

Nella graduatoria relativa ai portatori di handicap, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i candidati saranno contraddistinti dal numero di protocollo che quest'Amministrazione assegna alla domanda.

Avverso il provvedimento di esclusione dal concorso o l'esito riportato nelle graduatorie, gli interessati potranno presentare reclamo all'ADISU- Università degli Studi del Sannio in carta semplice, entro le ore **12:00** del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Saranno prese in esame le istanze pervenute al protocollo dell'Azienda entro la data di scadenza. Le graduatorie definitive saranno elaborate in base alle istanze di riesame.

L'esclusione è impugnabile innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive ed in via alternativa al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 9

Affidamenti attività

Gli studenti utilmente collocati in graduatoria verranno invitati ad iniziare la loro attività, purché ancora in possesso dei requisiti prestabiliti dal presente Bando all'atto della chiamata.

Qualora si verificano rinunce alle attività, anche in corso di svolgimento, si provvederà all'affidamento delle stesse mediante scorrimento della relativa graduatoria per il complemento del monte ore.

Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall'A.DI.S.U di Benevento per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario.

Art. 10

Decadenza

Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:

- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
- conseguimento del titolo accademico all'atto della stipula del contratto;
- inadempienza nell'esecuzione della prestazione;
- indisponibilità ad iniziare l'attività al momento della chiamata;
- assenze superiori ad un quarto di quelle previste;
- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
- atti contro il patrimonio dell'A.DI.S.U di Benevento.

Art. 11

Accertamenti

L'A.DI.S.U. di Benevento ha facoltà di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte e di applicare le sanzioni previste dall'art. 23 della L. 390/1991, salva in ogni caso la trasmissione agli organi giudiziari (ex art.76 DPR 445/2000) per i fatti costituenti reato.

Art. 12

Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Amministrativo.

Art. 13

Foro competente

Tutte le controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del contratto saranno decise dal Tribunale di Benevento.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

L'ADISU - Azienda per il Diritto allo Studio dell'Università degli Studi del Sannio informa (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003) che, per quanto riguarda la tutela della privacy, i dati richiesti sono trattati esclusivamente allo scopo di erogare i servizi di competenza dell'Azienda, come ad esempio erogazione di borse di studio o altri benefici di natura economica.

Nell'ambito di tale attività l'A.DI.S.U. può acquisire anche dati di natura sensibile (quali ad esempio certificazione di disabilità, stato di salute dei componenti il nucleo familiare o condizione di apolide o rifugiato politico) indispensabili per l'erogazione, in certe situazioni personali, della borsa di studio o degli altri benefici.

Il rifiuto di fornire in tutto o in parte i Suoi dati personali potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei procedimenti amministrativi per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali; in alcuni casi possono essere trattati dati riguardanti fatti, stati e qualità relativi, oltre che alla persona, anche ai familiari.

Gli scopi del trattamento possono, inoltre, consistere anche nell'evasione degli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali, nonché in finalità statistiche e di ricerca scientifica, nei casi previsti da norma di legge.

I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea o comunque non automatizzata.

I dati anagrafici e fiscali, nonché i dati riguardanti fatti, stati e qualità relativi alla persona ed ai familiari possono essere comunicati, in base a quanto previsto da leggi e regolamenti, ad altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati:

a. per lo sviluppo di servizi pubblici resi agli interessati nella misura strettamente necessaria allo svolgimento del servizio, ivi compresi i profili di tutela dell'Azienda;

b. per la difesa di interessi giuridicamente rilevanti.

L'ambito di comunicazione dei dati personali può essere sia nazionale sia internazionale qualora ciò sia necessario per esigenze connesse allo sviluppo dei procedimenti amministrativi.

In particolare le norme che determinano il trattamento di dati sensibili e giudiziari sono le seguenti:

- L. 104/1992 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- L. 390/1991, "Norme sul diritto agli studi universitari";
- D. Lgs. 109/1998, e s.m.i. "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59 della L.27 dicembre 1997, n.449".

Si riporta, di seguito, l'estratto dell'articolo 7 D. Lgs. 196/2003, per ricordare i diritti esercitabili nei nostri confronti dell'A.DI.S.U.:

- ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento,
- ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il titolare del trattamento è l'ADISU – Via Ten. Pellegrini - 82100 – BENEVENTO.

Il responsabile del trattamento è il dott. Antonio SCIANGUETTA, Direttore Amministrativo dell'Azienda, con recapito presso l'Azienda stessa.